



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Atto N. 17

Seduta del 20.01.2023

OGGETTO: Adesione del comune di Vittoria allo stralcio parziale Art. 1, commi 227-229, Legge N. 197/2022.

L'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di gennaio alle ore 9,10, in Vittoria e nell'Ufficio comunale, si è riunita la Giunta Comunale e con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
Sindaco: On. Francesco Aiello	x	
Vice Sindaco: Dott. Filippo Foresti	x	
Ass.re: Geom. Salvatore Avola	x	
Ass.re: Avv. Francesca Corbino	x	
Ass.re: Avv. Giuseppe Fiorellini	x	
Ass.re: Sig. Cesare Campailla		x
Ass.re: Sig. Giuseppe Nicastro		x
Ass.re: Avv. Anastasia Licitra	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Anna Maria Carugno

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Parere Regularità Tecnica	
VISTA la presente proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	In ordine alla regolarità tecnica.
Si attesta/ non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 19.01.2023	Il Dirigente f.to dott. Basile
Parere Regularità Contabile	
VISTA la proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE	in ordine alla regolarità contabile.
L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _____	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente	
Vittoria, 19.01.2023	Il Dirigente f.to dott. Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

LA GIUNTA

RICHIAMATA la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) che prevede l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a mille euro;

DATO ATTO:

CHE trattasi di un annullamento automatico di tipo "parziale", riferito alle somme dovute a titolo di:

- interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973).

CHE l'annullamento automatico non riguarda invece le somme dovute a titolo di:

- capitale;
- rimborso spese per procedure esecutive;
- diritti di notifica;

CHE diversamente da quanto previsto per l'annullamento dei carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano quindi dovute le somme residue riferite alla quota capitale;

CHE per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al D. Lgs n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l'annullamento parziale opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973.

RICHIAMATI IN PARTICOLARE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

VISTE

- la Nota PEC del 09.01.2023 con la quale l'Ufficio Tributi ha fatto richiesta all'Agenzia Riscossione del File di rendicontazione recante l'ammontare dei carichi iscritti a ruolo fino a 1000 euro nel periodo oggetto dello stralcio, contenenti le singole voci con quota capitale, interessi e sanzioni;
- la Nota PEC di riscontro con indicazione della sezione "Enti creditori – Stralcio debiti fino a mille euro" del sito istituzionale di Agenzia delle Entrate Riscossione;

DATO atto che dalle verifiche del sistema di Finanziaria non risultano sanzioni o interessi, oggetto della rottamazione, tra i residui attivi iscritti nel Bilancio dell'Ente per cui l'adesione allo stralcio non genera cancellazione di residui atti ed eventuale disavanzo da ripianare;

RICHIAMATI:

- Il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 - “principio contabile applicato alla contabilità finanziaria”- che prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell’incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;
-Il D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, Art. 52, che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

RITENUTO, pertanto, in linea con le iniziative del governo di alleggerimento della pressione fiscale maturata e di difficile esazione, di aderire allo stralcio delle cartelle esattoriali relative ai carichi dal 01/01/2000 al 31/12/2015 che avverrà il prossimo il 31 marzo 2023, per i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro;

PRECISARE che lo stralcio è limitato alle somme dovute a titolo di sanzioni, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora mentre restano dovuti gli importi in conto capitale dei tributi e delle sanzioni del codice della strada da cui saranno stralciati gli interessi;

VISTI:

- Il D. Lgs N. 267/200 e s.m.i.
- Il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118.
- Il D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, Art. 52

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono confermate *in toto* anche se non materialmente trascritte:

1. Aderire, ai sensi dell’articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, allo stralcio delle cartelle esattoriali relative ai carichi dal 01/01/2000 al 31/12/2015 che avverrà il prossimo il 31 marzo 2023, per i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro;
2. Mantenere salva la possibilità per l’Ente di incassare le somme dai ruoli coattivi dagli anni dal 2010 al 2015;
3. Dare atto che il provvedimento non comporta alcuna cancellazione di residui attivi iscritti nel bilancio dell’Ente;
3. Dichiarare il presente atto, con votazione separata ed a voti unanimi e palesi d’immediata esecuzione ai sensi della L. 44/91 art. 12 e art. 134 del TUEL.
4. Proporre la presente deliberazione al Consiglio Comunale per l’approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto,

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge,

DELIBERA

Approvare/~~non approvare/rinviare~~ sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

All'unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL SINDACO
f.to On. Prof. F. Aiello

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to dott. F. Foresti

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa A.M. Carugno

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 24.01.2023 al 07.02.2023 registrata al n. Reg. pubblicazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 24.01.2023 al 07.02.2024 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data 20.01.2024 Per:

- ☐ Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;
- X Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.
- ☐ Vittoria, li 20.01.2023

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa A.M. Carugno